

TESTO dell'ORDINE del GIORNO G/1766/270/5

Accolto dal Governo come impegno a valutare l'opportunità dell'intervento (Già Subemendamento 19.1000/124 T2)

Il Senato, in sede di discussione del decreto-legge recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, premesso che: occorre salvaguardare il regolare proseguimento delle attività condominiali assolutamente indispensabile in un contesto emergenziale come quello che stiamo vivendo; nel nostro Paese gli edifici in condominio sono circa 1.200.000, luoghi nei quali in questi giorni sono costretti a passare l'intera giornata la maggioranza degli italiani; l'amministratore per mandato ricevuto in fase di nomina, ha l'obbligo giuridico di rappresentare i partecipanti al condominio, di garantire la sicurezza delle parti comuni e di compiere ogni atto conservativo necessario alla salvaguardia dello stesso (articolo 1130 del codice civile) ed occorre permettergli di continuare ad operare in sicurezza anche nell'interesse degli amministrati, dei fornitori e dei dipendenti del condominio. impegna il Governo - a valutare la possibilità di prevedere, a tutela dei condomini e di chi lavora all'interno del condominio, l'obbligo per l'amministratore in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di effettuare ogni due settimane fino a cessata emergenza, la sanificazione delle parti comuni e di lavoro del condominio con prodotti specifici; - a consentire che l'attività di amministratore immobiliare e condominiale, codice ATECO 68.32.00, possa svolgersi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per la prevenzione della diffusione del COVID-19; - a consentire che l'amministratore riscuota le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali solo ed esclusivamente tramite il conto corrente intestato al condominio e non in contanti; - a consentire che il mandato dell'amministratore scaduto o in scadenza in questo periodo venga prorogato fino ad esplicita revoca assembleare, questo per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile; - in deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, a posticipare a 12 mesi la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2019 con data di chiusura successiva al 31/07/2019; - a consentire che l'amministratore emetta quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo di spesa approvato, da riscuotere a norma dell'art. 63 delle disposizione di attuazione al codice civile.